

Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

N. 43 DEL REGISTRO del 03.12.2003

COPIA

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO IDRICO

L'Anno **DUEMILATRE**, il giorno **T R E** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **20:00** nella Sala Consiliare di questo Comune, alla seduta di **PROSECUZIONE**, disciplinata dall'art. 30, della L.R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa Legge Regionale, in sessione **STRAORDINARIA**, ai sensi dell'art. 14 dello **STATUTO COMUNALE** e nei termini previsti dalle **LL.RR. nn. 48/91 e 7/92** e successive modifiche ed integrazioni, si procede all'appello di Consiglio Comunale convocato, con il seguente esito

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
Cancemi Salvatore	SI	Vella Francesco Calogero	SI
Martorana Charles Anthony	SI	Fiorica Leonardo	SI
Piazza Paolo	SI	Cappello Pietro	NO
Puccio Pietro	SI	Gucciardo Francesco	SI
Incardona Leonardo	SI	Capizzi Antonio	SI
Zicari Calogero	SI	Vaccaro Carmelo	SI
Giarrizzo Antonino	SI	Monachino Giuseppe Francesco	SI
Infantino Vincenzo	SI		

Assume la Presidenza **Dr. Cancemi Salvatore**, nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott. VINCENZO CHIARENZA**

La seduta è pubblica. Scrutatori. Infantino, Vella e Capizzi.

Presente in aula il Sindaco **Dr. Pasquale Zicari**

IL PRESIDENTE

Essendo risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30, L.R. n. 9/86, il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, in relazione all'argomento, è stato rispettato il disposto normativo relativo al corredo dei pareri tecnici sulla proposta, ha adottato la seguente deliberazione.

Il Consigliere Zicari fa notare che nonostante i loro manifesti e la loro opposizione, la maggioranza stenta a raggiungere il numero legale.

Entra in aula Monachino.

L'Architetto Gaipa viene invitato dal Presidente a relazionare.

Entra in aula Incardona.

L'Arch.Gaipa illustra il Regolamento e fa presente che l'E.A.S. ha detto che non può gestire direttamente l'acquedotto e quindi lo deve gestire il Comune.

Il Consigliere Giarrizzo fa rilevare come lui l'altra volta abbia chiesto direttamente l'intervento del Sindaco e dell'Arch. Gaipa per trattare questo argomento, perché ritiene trattasi di un argomento importante. Chiede se la rete idrica verrà o no collaudata e come mai molti lavori non ottengono il collaudo.

L'Arch. Gaipa risponde.

Entra in aula Martorana. L'Arch. Gaipa afferma che si deve realizzare un impianto di sollevamento perché l'E.A.S. non vuole impedire una caduta di pressione nei Comuni di Siculiana e Cattolica:

Il Presidente, mette ai voti, per alzata di mano, l'argomento e si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: n.9;

Astenuti: n.5: (Piazza, Monachino, Giarrizzo, Zicari, Capizzi):

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi che precedono;

COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento


PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO IDRICO

ORGANO COMPETENTE: Consiglio Comunale

Realmonte, 25.08.2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C. B.', written over a horizontal line.

COMUNE di REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE

per il

SERVIZIO IDRICO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO

Capo I

Norme Generali

Articolo 1

Erogazione di acqua ad uso non potabile

1. L'erogazione di acqua ad uso non potabile nelle Contrade Pergole e Giallonardo e comunque nelle zone servite dal Serbatoio Comunale esistente nella Località Pergole Giallonardo ricadente nel territorio del Comune di Realmonte è effettuata con l'intervento del Comune stesso che vi provvede secondo quanto stabilito dai propri organi, nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.

2. L'Acquedotto di proprietà del Comune di Realmonte viene gestito direttamente in economia, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a) della Legge 8 Giugno 1990 n° 142.

Il Comune provvede alla somministrazione di acqua ad uso non potabile e all'esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa domanda nelle zone raggiungibili dalla rete idrica esistente ed in quella funzionante, secondo le norme e condizioni del presente regolamento e dell'annessa tariffa.

3. Ai fini del presente Regolamento:

a) l'Amministrazione Comunale assume la denominazione di "Comune";

b) l'Ufficio Tecnico Comunale - assume la denominazione di "Servizio Tecnico";

c) l'Ufficio Tributi - Servizio Idrico - assume la denominazione di "Servizio Tributi".

4. Per la peculiare tipologia territoriale ed abitativa delle zone servite dalla rete idrica, gli utenti possono richiedere l'allaccio alla rete idrica comunale nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni previste dal presente regolamento, fermo restando la propedeutica valutazione da parte del Servizio Tecnico e la disponibilità delle risorse idriche del momento.

5. La mancata fornitura d'acqua da parte dell'EAS, comporta l'automatica disapplicazione del precedente comma 4).

6. Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua

Usi privati:

Forniture di acqua ad uso non potabile alle abitazioni.

Usi industriali:

Fornitura di acqua necessaria ai processi di lavorazione, compreso quello temporaneo nei cantieri edili e affini.

Articolo 3

Misurazione dei consumi e tariffe

1. L'acqua viene somministrata di norma a contatore, fatte salve le eccezioni di cui al presente articolo.

2. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dalla tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico.

3. La tariffa e le prestazioni accessorie sono determinate per anno solare con determinazione del Sindaco da emanare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

4. Entro i termini e con le modalità di cui al comma 3, lo stesso Organo dovrà determinare i diritti diversi. Tali diritti dovranno essere aggiornati ogni due anni, in base all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'ultimo biennio.

5. In caso di mancata determinazione entro detto termine, si intendono prorogate la tariffa, le prestazioni ed i diritti diversi vigenti.

6. Al fine di garantire la copertura dei costi d'esercizio e di investimento, nella tariffa viene previsto un "costo fisso del servizio" che è inteso come costo base del corrispettivo dovuto, in funzione dei consumi essenziali. Il "costo fisso del servizio" viene fissato a 80 mc. annuali, e potrà essere variato con le modalità e i tempi di cui al precedente comma 3, adeguandolo alle variazioni del costo del servizio.

7. Non si applica il contatore:

a) alle utenze per usi provvisori ed occasionali per un periodo non superiore a 30 giorni, quando, a giudizio del Comune, sia opportuno concedere l'allaccio senza contatore, previo pagamento, delle spese di allacciamento e dei consumi stimati in via preventiva dall'Ufficio;

b) a discrezione del Comune per casi particolari ed urgenti.

5) Il Comune si riserva la facoltà di variare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento senza l'obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

Articolo 4

Limiti di erogazione

1. L'acqua ad uso non potabile viene somministrata dal Comune entro i limiti di potenzialità degli impianti, a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, la cui proprietà, sede o abitazione si trovi nel territorio interessato.

2. E' facoltà del Servizio Tecnico stabilire il numero ed il diametro dei rubinetti di erogazione in funzione del numero di unità immobiliari da servire.

Capo II
Gestione delle utenze
Articolo 5
Domanda di utenza

1. Le domande di fornitura vanno redatte, in bollo, su apposito modulo (Mod. 1) fornito dall'Ufficio Tecnico da cui risulti il tipo di utenza, secondo la classificazione dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2, il quantitativo di acqua richiesto, la durata e la località di somministrazione.

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:

- a) copia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda;
- b) copia del tesserino fiscale rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- c) allegati tecnici (relazione tecnica illustrativa, planimetrie in scala adeguata, particolari costruttivi, dichiarazioni e quant'altro previsto nel modello (Mod.1);

2. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni e norme stabilite dal presente regolamento e relativa tariffa, nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dal Comune ed alle eventuali future modifiche al presente regolamento.

3. Se il richiedente non è proprietario dell'immobile, è d'obbligo unire alla domanda di fornitura l'atto di assenso del proprietario o copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

4. Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio delle tubazioni sulla proprietà di terzi, il richiedente deve unire alla domanda l'assenso, rilasciato dai terzi proprietari, all'attraversamento e alla costituzione della servitù di acquedotto. Nel caso in cui non sia possibile ottenere in via bonaria l'assenso all'attraversamento, l'utente dovrà agire per ottenere la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fatti salvi i casi in cui il Comune possa procedere d'autorità all'esecuzione dell'allacciamento per preminenti motivi di pubblico interesse.

5. Il contratto di fornitura si perfeziona con la firma che l'Organo competente del Comune appone sulla domanda di somministrazione, in segno dell'accoglimento della domanda medesima; l'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente Ufficio Comunale e farsene rilasciare copia.

6. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale con scadenza il 31 Dicembre di ciascun anno; la prima scadenza coincide comunque con il 31 dicembre dell'anno in corso del quale i contratti sono stipulati e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno trenta (30) giorni prima con lettera raccomandata.

7. Il contratto si intenderà sciolto o concluso dalla effettiva data di rimozione o comunque di controllo del contatore, che sarà effettuato dal Servizio Tributi entro i quindici (15) giorni successivi dalla data di ricezione della disdetta. I pagamenti dei canoni, sempre che i consumi non eccedano il minimo, i diritti e consumi relativi saranno calcolati sino alla data di materiale chiusura dell'utenza.

8. Il Servizio Tributi, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.

9. Il titolare di un'utenza a contatore può richiedere la sospensione del contratto; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente, per tutto il periodo della

sospensione, sarà addebitato il costo fisso del servizio, previo pagamento del costo fisso di chiusura/apertura, stabilito nei modi di cui al precedente art. 3.

Articolo 6

Cessione del contratto, dei locali e subentro nella fruizione del servizio

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
2. Gli utenti-concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto, comunicando nel contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale stesso.
3. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, oppure il corrispettivo corrispondente al consumo minimo garantito fino alla scadenza contrattuale - cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
4. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
5. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
6. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito dovuto da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
7. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi, entro il 31 Dicembre, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche (cessazioni, volture, altro) da apportare al contratto.
8. Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche nei confronti di uno solo degli eredi.
9. Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Articolo 7

Volture

Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o, comunque, utilizzatore dell'abitazione o locale regolarmente allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, la voltura dell'utenza, senza che il Comune proceda al distacco e riallaccio dell'utenza stessa a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura dovrà provvedere alla firma del contratto.

Articolo 8

Condizioni di somministrazione

1. La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalla ~~Regola~~ Regola ~~Regola~~ Regola.
2. L'utente sarà tenuto a pagare i corrispettivi fissati per la fornitura, non appena ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore, su verbalizzazione e sigillatura da parte del Servizio Tecnico, Servizio Tributi.

Articolo 9

Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura

1. Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello richiesto nella domanda di fornitura.
2. E' vietato in particolare alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per innaffiare giardini, orti, cortili, strade ecc. salvo speciale concessione.
3. Verificandosi la necessità di usufruire dell'acqua per altri usi, cessando o meno quello originario, occorrerà ottenere preventivo nulla osta da parte del Comune, previo le eventuali necessarie modifiche al contratto.

Articolo 10

Danni per interruzioni del deflusso di acqua

Il Comune, pur impegnandosi a provvedere agli interventi di competenza nei tempi tecnici indispensabili, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni di pressione dipendenti da forza maggiore o dalle riparazioni alle opere di condotta. In tali casi l'utente non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi.

Articolo 11

Avvisi per la sospensione generale del servizio

In caso di sospensione generale del servizio di fornitura, il Comune ne darà notizia, possibilmente in tempo utile, con le modalità ritenute più opportune, tali comunque da assicurare la massima divulgazione del fatto entro i limiti del territorio servito.

Articolo 12

Sospensioni tecniche

Il Comune per necessità tecniche o igieniche potrà sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario in dipendenza delle suddette necessità senza diritto per gli utenti ad alcun indennizzo.

Articolo 13

Controlli tecnici

1. Il Comune si riserva comunque la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.
2. L'utente, con la sottoscrizione del contratto, autorizza il personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi ad accedere nella propria abitazione per il controllo dell'impianto, previo avviso scritto e notificato della visita del personale del Comune, con un preavviso di almeno otto giorni dalla data prevista. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio all'interruzione del servizio con un termine di preavviso di almeno otto giorni. Per il ripristino

del servizio interrotto a causa di colpa dell'utente, questi dovrà pagare una penale di riallaccio, stabilita con determina del Sindaco, nei modi e termini di cui all'art. 3.

Articolo 14

Oneri contrattuali

1. E' a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per le imposte, tasse, contributi e diritti, sui contratti e sulle forniture dell'acqua.

Articolo 15

Esecuzione delle prese e posa contatori

1. Le prese, ossia le opere di derivazione delle tubazioni dal pozzetto Gallo fino al pozzetto o nicchia dove verrà installato il contatore saranno eseguite, previa cauzione stabilita con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per ripristino opere d'arte esistenti, dall'utente, dietro sovrintendenza del personale comunale che certificherà la regolarità dell'allaccio.

2. In particolari situazioni, il Comune può eseguire le opere di cui al punto precedente a totale carico dell'Utente.

3. I contatori verranno posti in opera nella proprietà dell'utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra dell'immobile ed in prossimità dell'ingresso, in posizione idonea alla loro lettura e conservazione.

4. Nei casi di proprietà recintate, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

5. Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

6. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto al proprio personale.

7. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.

8. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, la tubazione in acciaio che immette al misuratore deve essere a vista, ispezionabile.

Articolo 16

Spese per le derivazioni

1. Le spese per le derivazioni, fino ai lavori murari per l'alloggiamento del contatore compresi e per ogni eventuale modifica saranno a carico degli utenti.

2. Le prese, ossia le opere di derivazione dalle tubazioni stradali o di rete sino al contatore e al suo alloggiamento compreso, restano di proprietà del Comune.

Articolo 17

Opere conservative delle prese

1. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al pozzetto o nicchia del contatore, sono a carico del Comune.

2. E' fatto divieto altresì installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.

Articolo 18

Contatori

1. Il contatore, a lettura diretta, dovrà essere acquistato dall'utente a proprie spese il quale provvederà alla manutenzione. Nel caso di guasto o di imperfetto funzionamento stabilito dal

Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, l'utente dovrà, a proprie spese, sostituirlo con altro alla presenza del personale di cui ai predetti Servizi, i quali in contemporanea apporranno i sigilli.

2. L'utente deve proteggere il contatore e relativi manufatti da qualunque danno e curarne la pulizia e la sorveglianza.

Articolo 19

Rubinetto di intercettazione

Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto a collocare a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.

Articolo 20

Sigillatura del contatore

1. Ogni contatore sarà piombato con sigillo da parte del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e l'addebito dei consumi, determinato anche induttivamente.

Articolo 21

Avviso di guasto del contatore

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico e/o al Servizio Tributi affinché si possa provvedere ad individuare e rimuovere le cause.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei dettami di cui al precedente art. 18 ovvero per qualsiasi motivo non imputabile al Comune dovuta a negligenza dell'utente stesso, il contatore non è stato sostituito per cui è impossibile determinare il consumo, si considera in boletta "un consumo presunto per utenza", variabile in base al numero dei componenti della famiglia utente risultante anagraficamente residente e, per i non residenti, con le modalità di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
3. Le modalità applicative di cui al presente comma, hanno decorrenza a valere con il ruolo 2003.

Articolo 22

Sostituzione del contatore

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno sempre tramite preavviso e giustificato motivo.

Articolo 23

Letture dei contatori

1. La lettura dei contatori viene eseguita ogni sei mesi dal personale del Servizio Tributi. Il personale di detto Servizio, non trovando in casa l'utente, lascerà un avviso di avvenuta visita ed il contestuale invito ad inviare la lettura del contatore all'Ufficio preposto.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori.
3. L'addebito dei consumi viene effettuato semestralmente mediante apposita fatturazione dei consumi, a metri cubi interi, le frazioni verranno comprese nella fatturazione successiva.
4. In casi eccezionali quando, per carenza di personale o per altri particolari motivi, non sia possibile procedere altrimenti, il Comune può disporre che più letture vengano omesse o che i consumi relativi non vengano addebitati semestralmente, fermo restando che deve essere garantita almeno una lettura all'anno con separato addebito dei consumi.

Articolo 24

Costo fisso di garanzia del servizio

Qualora il consumo del periodo considerato non raggiunga la quantità minima prevista dalla tariffa, l'utente sarà tenuto ugualmente a pagare l'importo del costo fisso del servizio, senza poter in nessun caso pretendere che la quantità consumata in meno nel periodo stesso possa essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in altro periodo. I costi sui consumi sono riportati nella tabella seguente:

Tariffa €/mc	UtENZE DOMESTICHE		UtENZE DOMESTICHE		UtENZE DOMESTICHE		UtENZE DOMESTICHE	
	Utenti privati		Utenti privati		Utenti privati		Utenti privati	
	Base	Eccedenza	Base	Eccedenza	Base	Eccedenza	base	
€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	
Foriture annuali minime garantite e fatturate	da mc. 50 a mc. 150	da mc. 151 ed oltre	da mc. 50 a mc. 150	da mc. 151 ed oltre	da mc. 50 a mc. 150	da mc. 151 ed oltre	da mc. 50 a mc. 150	

Per i casi di erogazione di acqua ad utenze privi di contatori la Tariffa da applicare sui consumi stimati sarà la seguente:

€. _____ / mc.;

All'atto dell'accoglimento dell'allaccio l'utente dovrà versare un importo pari ad €. _____ una tantum per rilascio autorizzazione allaccio

Articolo 25

Impedimenti alla lettura dei contatori

1. Nei casi in cui risultasse impedita la lettura del contatore per cause determinate dall'utente, il consumo verrà stabilito nei modi indicati dal successivo articolo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal regolamento ed ogni azione civile e penale, qualora il fatto sia dovuto a dolo dell'utente

Articolo 26

Irregolare funzionamento del contatore

1. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il consumo verrà commisurato, se nel primo anno di esercizio, sulla media dei consumi dei mesi anteriori a quello della constatazione dell'errore o della mancata lettura; se negli anni successivi, sulla media dei consumi del secondo semestre dell'anno precedente.
2. Il consumo non sarà comunque inferiore al costo fisso del servizio previsto dalla tariffa.

3. Nel caso in cui non si abbiano precedenti letture, verrà addebitato un importo pari ai consumi stimati comunque non inferiori al costo fisso del servizio previsto dalla tariffa.

Articolo 27

Verifiche del contatore

1. Gli utenti potranno richiedere una verifica del contatore per rilevare difetti di misurazione.
2. Se la richiesta di verifica del contatore si rivelerà infondata, l'utente dovrà versare l'importo di €. 30,00.
3. La presentazione della domanda per la verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

Articolo 28

Impianti Interni

Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.

Articolo 29

Prescrizione del Comune

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che il Comune riterrà necessario stabilire nell'interesse del servizio, oltre alle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua e le condutture di qualunque altro tipo.
3. E' vietato collegare le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, o comunque commiste a sostanze esterne.
4. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
6. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalla condotte stradali.
7. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

Articolo 30

Condomini

Definizioni:

- a) Agli effetti del presente regolamento, per condominio si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale su almeno due piani e con un minimo di quattro unità immobiliari distribuite nei piani stessi.
- b) Per "unità immobiliare" si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.

Per condomini verticali composti fino ad un massimo di tre unità immobiliari, potrà essere concessa la facoltà di opzione per l'applicazione delle singole utenze con un numero di contatori pari al numero delle unità immobiliari.

Articolo 31

Utenze condominiali

1. L'utenza condominiale può essere unica e disporre di un unico contatore, sia per condomini orizzontali che per quelli verticali con numero superiore a tre unità immobiliari.

Articolo 32

Calcolo dei consumi delle utenze condominiali

1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore installato e sigillato a cura del Servizio Tributi.
2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture al contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.
3. Per le utenze condominiali si procederà alla lettura del contatore ed al calcolo dei consumi effettuati.

Eventuali contatori interni, non riconosciuti dal Comune, sono da ritenere utili semplicemente ai fini di rapporti interni fra i condomini stessi.

Capo III

Impianti speciali

Capo IV

Pagamento corrispettivi, penalità, controversie, rimborsi, esenzioni, interventi

Articolo 33

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità.
2. Le fatture o bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.
3. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.
4. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente, le eventuali maggiori spese di esazione nonché una sanzione del 30% qualora il ritardo nel pagamento sia superiore ai 15 giorni.
5. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura.
6. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.
7. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.

8. In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione.
9. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
10. Il Comune può concedere, su motivata richiesta dell'utente, rateazioni nei pagamenti delle bollette il cui importo superi notevolmente quello normale.

Articolo 34

Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua ad uso non potabile:
- a) quando specificatamente previsto da un contratto senza possibilità d'interruzione;
 - b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
 - c) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
 - d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
 - e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
 - f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
 - g) quando gli scarichi fognari non rispettano le prescrizioni previste dalla L.R. 27/86 e sue successive modifiche ed integrazioni e quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;
 - h) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme di legge.
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di inadempienza del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
6. In caso di violazione del presente regolamento o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Articolo 35

Rimborsi

1. Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro tre (3) anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 36

Esclusioni

1. Sono o saranno esclusi dal pagamento del canone idrico, anche se regolarmente allacciati alla rete comunale nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:

- a) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narzeci e simili);
- b) i locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza, in base alla tipologia dell'impianto interno, non fornisca acqua ad altri locali o abitazioni dell'utente e/o gestore in tal caso il Servizio Tecnico, dovrà relazionare al Servizio Tributi sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente.
- c) Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, sia che detti impianti siano

ubicati in aree scoperte, che in locali fatta eccezione per eventuali gestioni diverse dall'Ente, in tal caso dovrà essere richiesto regolare allaccio della ditta.

Articolo 37

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può escludere annualmente dal pagamento del canone idrico, fognario e di depurazione, agli effetti del presente Regolamento, le utenze direttamente abitate da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico.

2. I soggetti che rientrano nell'esenzione di cui al comma precedente, dovranno annualmente presentare specifica richiesta da inoltrare al Servizio Tributi del Comune, entro trenta (30) giorni dall'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione medesima, pena l'esclusione dal diritto.

3. Tali soggetti sono:

- a) le persone anziane sole nullatenenti, in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS;
- b) le persone assistite in modo permanente dal Comune.

4. I soggetti di cui al comma precedente, devono essere individuati ed esentati con apposita determina del Responsabile del Settore, su accertamento e certificazione dell'Ufficio Servizi sociali Comunale, attestante lo stato di indigenza.

5. l'esenzione decorre dall'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, non ha effetto retroattivo e vale solo per ogni anno di ruolo.

Articolo 38

Somministrazioni straordinarie e speciali

Per somministrazioni d'acqua straordinarie o per usi speciali verranno stipulate di volta in volta delle tariffe da concordarsi e da stabilirsi con determina sindacale.

Articolo 39

Consumi eccezionalmente elevati

Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere

concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi due semestri.

Articolo 40

Prelievi Abusivi e sanzioni

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.
2. Quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "disdettata" oppure "chiusa" con apposizione di sigilli o quando vengono "rimossi" o "manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca", il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, è tenuto al pagamento di una sanzione determinata con le modalità di cui all'art. 3 ed aggiornata in conformità ai dettami del medesimo art. 3 e dell'aggiunta delle seguenti somme:
 - a) una somma pari ai canoni non corrisposti determinati secondo quanto previsto dall'art. 24 e comunque non inferiore al minimo contrattuale garantito;
 - b) una sanzione del 50% sulle somme di cui al punto precedente;
3. Sulle sole somme di cui alla lettera a), l'interesse nella misura prevista dal regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente.
4. Se l'utilizzo o la derivazione dell'acqua sono effettuati senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Comune, su richiesta dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e previo versamento da parte del richiedente di quanto dovuto a titolo di canoni, sanzioni ed addizionali per il prelievo abusivo, può procedere alla stipula di regolare contratto di concessione, purché avente titolo e purché non ostino vincoli di natura tecnica od igienica.
5. Gli importi saranno calcolati in base alla tipologia di abuso accertato dal Servizio Tecnico ed dal Servizio Tributi, nel modo seguente:
6. Relativamente alla tipologia di abuso "utenza allacciata direttamente senza contatore" il numero dei componenti da prendere in considerazione per determinare il canone dovuto viene così distinto:
 - a) Utenze di soggetti residenti: il numero dei componenti è quello max risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune negli ultimi cinque anni;
 - b) Utenze di soggetti non residenti: il numero dei componenti viene determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	110	5
110	ed oltre	6
7. Agli importi come scaturenti dal comma 5, comprensivi di IVA, spese varie ed altro, se ed in quanto dovute, va aggiunta una sanzione di € 259,00;

Articolo 41

Contestazioni delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'Ufficio, dal personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi e/o della Polizia Municipale e/o da altre Forze di Polizia operanti nel territorio; tali verbali devono essere notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza e scienza.
2. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua.

Articolo 42

Vertenze

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune.
2. Non saranno riconosciuti reclami o comunicazioni fatte in qualsiasi altro modo o sede.
3. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 43

Eiezione di domicilio

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

Articolo 44

Rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, quale rappresentante del Comune, è autorizzato a stare in giudizio, sia come attore nelle vertenze attive, che come convenuto in quelle passive, in qualunque causa con gli utenti e presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di proporre la nomina di avvocati e procuratori.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio o promuovere vertenze di cui alla Legge 08/06/1990 n° 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n° 48, si intende data in esecuzione del presente Regolamento limitatamente ai debiti e crediti insorgenti dai rapporti di utenza.
3. Lo stesso Responsabile è altresì autorizzato a compiere gli atti di cui all'art. 93 del R.D. 16/03/1942 n° 267, nonché a tutelare gli interessi dell'Ente per le vertenze di cui al presente regolamento, in ogni fase della procedura fallimentare con le facoltà che precedono.

Articolo 45

Recupero dei crediti

1. Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché da addebiti per interventi previsti dal presente Regolamento e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n° 639 o al D.P.R. 28/01/1998 n° 43.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 sulla rappresentanza e sulla facoltà di stare in giudizio.

Capo V

Struttura

Articolo 46

Sovrintendenza generale e funzioni

1. La gestione dell'Acquedotto Comunale delle Località Pergole Giallonardo è presieduta dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento.
2. Le funzioni di cui agli articoli che seguono sono affidate ai dipendenti, sono regolate in via principale dal regolamento organico del personale ed in via sussidiaria dalle norme del presente capo.

Articolo 47

Gestione dell'acquedotto comunale e del servizio di acqua ad uso non potabile

1. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale e dei relativi lavori fa capo al Responsabile della struttura tecnica competente in base alla pianta organica, al Regolamento Organico del personale. Il personale appartenente a detta struttura vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi relativi all'acquedotto in questione affidati a terzi, cura il buon funzionamento complessivo del servizio comunale di erogazione di acqua ed esegue i lavori da farsi in diretta amministrazione.
2. La ripartizione finanziaria, secondo le previsioni contenute nella pianta organica e nel regolamento organico del personale, vigila e sovrintende alla gestione amministrativo-contabile del servizio di acqua, alla riscossione delle relative entrate e alla promozione delle azioni di recupero crediti.

Articolo 48

Lettura contatori


1. Alla lettura e registrazione dei consumi sono incaricati appositi dipendenti, all'uopo autorizzati.
2. Il personale che procede alla lettura dei contatori o che debba comunque accedere alle proprietà private è munito di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 49

Servizio di riscossione

1. Il servizio di esazione può essere condotto in gestione diretta, oppure in appalto.
2. Prima di indire la gara sarà approvato apposito capitolato di oneri. In ogni caso l'esattore dovrà presentare, oltre alla cauzione, idonee garanzie del possesso dei requisiti morali e dell'idoneità tecnico-finanziaria e ben condurre la gestione e che il Comune potrà fissare prima di promuovere l'appalto, così come sarà fissato il compenso all'Esattore, all'atto della concessione dell'appalto.
3. Al servizio di esazione si accompagna quello di fatturazione, salvo che il Comune non ritenga più conveniente dividere i due servizi.
4. Se il servizio di riscossione è in gestione diretta e viene realizzato con il versamento in conto di tesoreria, tramite istituti di credito e/o servizio postale sarà predisposta apposita struttura per la fatturazione ed il controllo delle esazioni.

Mod. 1)



Al Sindaco del Comune di
Realmonte

OGGETTO: Richiesta _____ utenza acquedotto comunale
località Pergole Gelonardo.

(concessione, voltura, sdoppiamento, aumento)

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, cod. fiscale n. _____ in
qualità di (*) _____

(proprietario, amministratore, affittuario, ecc..)

RICHIEDE

Per uso _____ (abitazione, condominio), sito in
Loc. _____, censita in catasto al foglio
di mappa n.ro _____ particella _____ di proprietà di
(*) _____ (medesimo, persona fisica, giuridica, diversa dal
richiedente), la concessione per (*) _____
(nuovo allaccio, voltura, ecc..) di n° _____ utenza/e di acqua ad uso
non potabile dall'acquedotto comunale ad uso _____
(domestico, cantiere).

Dichiara di aver preso esatta conoscenza dell'Ordinanza Sindacale che
regola l'erogazione dal serbatoio Comunale di Giallonardo Pergole e di
assoggettarsi ad essa.

Allega i seguenti documenti (in copia o fotocopia)
(titolo occupazione immobile)

- 1. atto di proprietà;

2. contratto di locazione;
3. _____;

(documentazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 45 della legge 28.2.1985 n° 47)

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 47/1985 (per casi di conformità alle norme urbanistiche);
5. copia domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni
(per casi di applicazione del disposto comma 2° dell'art. 45 L. 47/1985);
6. planimetria, scala 1/2000 dell'appezzamento con ubicazione della proprietà rispetto alle sedi viarie, alla condotta idrica principale e gli appresamenti;
7. planimetria, scala 1/500 dell'appezzamento con ubicazione della proprietà rispetto alle sedi viarie, alla condotta idrica principale e gli appresamenti;
8. planimetria, scala 1/100, dell'appartamento/edificio ove viene richiesta l'erogazione del servizio.
9. particolari costruttivi allaccio, contatore ecc...;

Dichiara, inoltre, che il sistema di smaltimento delle acque di scarico di cui alla richiesta di utenza idrica avviene a mezzo di

_____ (pubblica fognatura, impianto depurazione approvato ASL, fossa a tenuta periodicamente svuotata ecc...)

Data, _____

IL RICHIEDENTE

Recapito: _____
Via _____
Telefono: _____
Codice Fiscale: _____

Comune di Realmonte Provincia di Agrigento

.....

(Istruttoria Interna (parte riservata all'Ufficio))

RICHIEDENTE: _____

Codice Fiscale _____

Oggetto richiesta: allaccio idrico per uso _____

Loc. _____

Identificazione Catastale:

Foglio n.ro _____ particella n.ro _____ sub. _____

DOCUMENTAZIONE:

1. atto di proprietà;
2. contratto di locazione;
3. _____;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 47/1985 (per casi di conformità alle norme urbanistiche)
5. copia domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni (per casi di applicazione del disposto comma 2° dell'art. 45 L. 47/1985);
6. planimetria, scala 1/2000 dell'appezzamento con ubicazione della proprietà rispetto alle sedi viarie, alla condotta ed agli all' appresamenti;
7. planimetria, scala 1/500 dell'appezzamento con ubicazione della proprietà rispetto alle sedi viarie, alla condotta idrica principale e gli appresamenti;
8. planimetria, scala 1/100, dell'appartamento/edificio ove viene richiesta l'erogazione del servizio.
9. dichiarazione sistema scarico acque

.....

Sopralluogo da parte dell'UTC. _____

Parere dell'Ufficiale Sanitario

Parere dell'Ufficio Comunale al rilascio della concessione:

Favorevole Contrario In sospeso

Data: _____

L'UFFICIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e S.T.E.

Contatore installato in data _____
DN 1/2", 3/4", 1", 1 + 1/4", 1 + 1/2", 2", _____

Tipo _____ Matricola _____

